



Studio Chirico
Commercialisti Associati

CIRCOLARE INFORMATIVA LUGLIO N. 7/2021

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 luglio al 15 agosto 2021.

Le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o di giorno festivo, così come stabilito dall'art. 7 D.L. 70/2011.

Si segnala che il D.P.C.M. 28/06/2021 pubblicato sulla G.U. n. 154 del 30/06/2021 ha disposto la proroga della scadenza dei versamenti derivanti dal Modello Redditi 2021 per i soggetti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo interessati dall'applicazione degli Isa, compresi quelli che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i requisiti indicati dagli artt. 5, 115 e 116, D.P.R. 917/1986, dal 30 giugno al 20 luglio 2021. E' in corso di approvazione un nuovo provvedimento per differire ulteriormente tale termine al 15 settembre 2021.

Va poi ricordato che l'art. 37, co. 11-bis, D.L. 223/2006, prevede che gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, co. 4, D. Lgs. 241/1997, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

Versamenti Iva mensili

Scade il 16 luglio il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno (codice tributo 6006).

Versamento dei contributi Inps

Scade il 16 luglio il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro e del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di giugno, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro il 16 luglio i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di giugno.

Scadenza versamento saldo 2020 e primo acconto 2021 per soggetti Isa

Scade il 20 luglio il termine per il versamento del saldo 2020 e primo acconto 2021 risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dalla dichiarazione Irap per i soggetti per i quali sono stati approvati gli Isa che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a € 5.164.569.

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade il 20 luglio il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di giugno, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali

Scade il 26 luglio, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese di giugno.

Scade il 26 luglio anche il termine per l'invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all'obbligo con cadenza trimestrale, relativamente alle operazioni del secondo trimestre.

Scadenza versamento saldo 2020 e primo acconto 2021 con maggiorazione

Scade il 30 luglio il termine per il versamento del saldo 2020 e primo acconto 2021 risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dalla dichiarazione Irap con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse per i soggetti la cui scadenza ordinaria era fissata al 30 giugno 2021.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade il 2 agosto il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di giugno.

Trasmissione spese sanitarie al sistema TS

Scade il 2 agosto il termine per l'invio telematico tramite il Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle prestazioni sanitarie incassate nel I semestre 2021 da parte dei soggetti indicati nel D.M. 22 novembre 2019.

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione

Scade il 2 agosto il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1 luglio 2021.

Per ogni ulteriore informazione in merito restiamo a vostra disposizione e Vi invitiamo a rivolgervi al nostro studio.

Lecco, lì 9 luglio 2021

AL VIA LA NUOVA DISCIPLINA E-COMMERCE DAL 1° LUGLIO 2021

Con la pubblicazione nella G.U. n. 141 del 15 giugno 2021 del **D.Lgs. 83 del 25 maggio 2021**, il Legislatore ha introdotto il pacchetto di norme attuativo del cosiddetto “*VAT E-commerce Package*”, la nuova disciplina Iva in tema di e-commerce entrata in vigore lo scorso 1 luglio 2021.

Obiettivo delle nuove disposizioni

Proseguendo l'esperienza del cosiddetto regime del MOSS (“Mini One Stop Shop” o “Mini Sportello Unico”), in vigore dal 2015 per le vendite di servizi di telecomunicazione, telediffusione e servizi elettronici (Servizi TTE), il nuovo impianto normativo in vigore dal 1° luglio 2021 si propone l'obiettivo di adeguare e modernizzare l'intero impianto normativo europeo in ambito IVA con riferimento al fenomeno delle vendite on line, anche nell'intento di ridurre il cosiddetto “*VAT Gap*” ovvero il divario tra l'IVA da riscuotere e quella effettivamente riscossa.

Il nuovo D. Lgs. 83/2021 si compone di 10 articoli che vanno (soprattutto ma non solo) a integrare e modificare i 2 principali provvedimenti normativi in ambito Iva: il D.P.R. 633/1972 (Decreto Iva) e il D.L. 331/1993 che regola gli scambi intracomunitari di beni.

Sintesi delle modifiche apportate al D.P.R. 633/1972

Cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche	Con il nuovo articolo 2- <i>bis</i> del Decreto Iva viene introdotta la nuova fattispecie oggettiva costituita dalle “ <i>cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche</i> ”, con la quale vengono integrate le tipologie di operazioni rilevanti ai fini Iva che costituiscono “cessioni di beni” ai fini del tributo. Si tratta, nello specifico, di una particolare tipologia di cessione di beni caratterizzata dal fatto che la stessa si perfeziona mediante l'intervento di una “interfaccia elettronica”. Tale nuova disposizione introduce quindi una presunzione assoluta per cui, quando la vendita è facilitata da un soggetto passivo tramite un'interfaccia elettronica (detta anche “ <i>marketplace</i> ”), la stessa si considera effettuata da tale soggetto al consumatore finale.
Regime semplificato di importazione di beni di modesto valore	Il nuovo articolo 70.1 del Decreto Iva disciplina le spedizioni di valore intrinseco inferiore a 150 euro per le quali, in alternativa al regime loss (<i>import one stop shop</i>), è stato introdotto un regime speciale di dichiarazione e pagamento dell'Iva all'importazione
Regime “one stop shop” (Oss - non UE)	Nella nuova versione dell'articolo 74- <i>quinquies</i> del Decreto Iva, per tutti i servizi B2C nella UE, si prevede l'estensione del regime Moss (<i>mini one stop shop</i>) ai soggetti passivi non stabiliti in altro Stato Membro della UE che rendono qualsiasi tipo di servizio B2C nell'UE (c.d. regime “one stop shop” o “oss”). Tali soggetti potranno optare per tale regime, evitando (registrandosi solo in Italia) di doversi identificare in ciascun Stato membro al fine di assolvere gli obblighi Iva nel Paese di destinazione
Regime “one stop shop” (Oss)	Nella nuova versione dell'articolo 74- <i>sexies</i> del Decreto Iva, per tutti i servizi B2C nella UE nonché per le vendite a distanza intracomunitarie e le cession-

- UE)	ni interne di beni con partenza e arrivo nello stesso Stato membro facilitate da interfacce elettroniche, detto nuovo regime opzionale consente ai soggetti passivi stabiliti in Italia (comprese le stabili organizzazioni di soggetti esteri) di assolvere l'Iva relativa a tutte le operazioni B2C di prestazioni di servizi, vendite a distanza intra-UE se facilitate tramite una piattaforma elettronica e le vendite di beni con partenza e arrivo nel medesimo Stato membro. Detto regime, ma solo per le vendite a distanza intra-UE, può essere applicato da soggetti non stabiliti nella UE.
Regime “import one stop shop” (loss)	La nuova versione dell'articolo 74- <i>sexies</i> .1 del Decreto Iva riguarda le vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore inferiore a 150 euro; detto regime opzionale consente, ai soggetti passivi stabiliti in Italia (comprese le stabili organizzazioni di soggetti esteri) e ai soggetti non stabiliti nella UE, di assolvere l'Iva relativa alle vendite a distanza intra UE di beni precedentemente importati con un sistema semplificato.

Sintesi delle modifiche apportate al D.L. 331/1993

Definizione di vendite a distanza	Il nuovo articolo 38- <i>bis</i> , D.L. 331/1993 reca la definizione sia delle vendite a distanza intracomunitarie di beni destinate a non soggetti passivi (inclusi i soggetti rientranti nell'articolo 72, D.P.R. 633/1972 e i soggetti non tenuti ad applicare il regime degli acquisti intracomunitari) sia le vendite a distanza di beni importati da Paesi o territori extra UE. Oltre ad affermare, per le vendite facilitate da un'interfaccia elettronica di cui al nuovo articolo 2- <i>bis</i> , D.P.R. 633/1972, che il trasporto di beni deve essere imputato alla cessione effettuata dall'interfaccia elettronica.
Territorialità delle vendite a distanza	La nuova versione dell'articolo 40, D.L. 331/1993 fissa il principio generale per cui, in deroga alla regola generale prevista dall'articolo 7- <i>bis</i> , Decreto Iva in tema di territorialità delle cessioni di beni mobili, le vendite a distanza intracomunitarie e di beni importati si considerano rilevanti in Italia se il luogo di arrivo delle merci è ivi situato. Viene inoltre prevista anche una “deroga della deroga” che fissa la territorialità nel Paese dove è stabilito il venditore al verificarsi di determinate condizioni.

Oltre alle descritte modifiche il nuovo D. Lgs. 83/2021 introduce ulteriori disposizioni in materia di controllo e sanzioni (si tratta delle previsioni riguardanti i controlli automatizzati, la liquidazione d'imposta e accertamento di cui agli articoli 54-*ter*, 54-*quater* e 54-*quinquies* del Decreto Iva), al fine di adeguare le norme già esistenti riferite al regime del Moss anche ai nuovi istituti.

LA GESTIONE DELLE CASSE PREVIDENZIALI PROFESSIONALI

Come ogni anno si avvicina il termine entro il quale i professionisti iscritti a casse di previdenza private devono provvedere a inviare la comunicazione reddituale relativa al periodo d'imposta 2020, utile a conteggiare il saldo dei contributi dovuti.

In queste settimane alcune casse di previdenza delibereranno la proroga della scadenza di presentazione della comunicazione reddituale, a seguito della pubblicazione del D.P.C.M. che proroga il termine di versamento ordinario delle imposte dal 30 giugno al 20 luglio 2021 (e probabilmente a settembre 2021) a favore dei soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli Indicatori sintetici di affidabilità.

Nella tabella che segue si pubblicano le informazioni basilari delle principali casse di previdenza.

Categoria	Sito di riferimento	Termine invio comunicazione reddituale	Termine di versamento saldo 2020
Attuari, chimici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali	www.epap.it	Mod. 2/21 entro il 31 luglio 2021 in via telematica	1° acconto entro il 5 aprile 2021, 2° acconto entro il 5 agosto 2021 e saldo entro il 15 novembre 2021 con facoltà di suddividere ciascuno dei 3 pagamenti in 2 rate
Agrotecnici e Periti agrari	www.enpaia.it	Comunicazione reddituale entro il 30 dicembre 2021 in via telematica	Saldo entro il 30 luglio 2021
Avvocati	www.cassaforense.it	Mod. 5/2021 entro il 30 settembre 2021 in via telematica	1° rata entro il 31 luglio 2021 e 2° rata entro il 31 dicembre 2021
Biologi	www.enpab.it	Mod. 1.2021 entro il 30 ottobre 2021	Rateizzazione dal 15 novembre 2021
Consulenti del lavoro	www.enpacl.it	Modello 21/red entro il 16 settembre 2021 da inviare telematicamente	Rateizzazione dal 30 settembre 2021
Dottori commercialisti ed esperti contabili	www.cnpadc.it	Comunicazione reddituale entro il 1° dicembre 2021 da inviare telematicamente tramite il servizio SAT PCE	20 dicembre 2021 oppure in 4 rate
Dottori commercialisti ed esperti contabili (Cassa ragionieri)	www.cassaragionieri.it	Modello A/19 entro il 31 luglio 2021 in via telematica	Rateizzazione
Farmacisti	www.enpaf.it	Non prevista	Già versati nel corso del 2020
Geometri	www.cassageometri.it	Comunicazione telematica entro il 30 settembre 2021	Unica soluzione entro il 30 settembre 2021 o rateizzazione
Giornalisti	www.inpgi.it	Comunicazione telematica entro il 30 settembre 2021	31 ottobre 2021 oppure in 3 rate (31 ottobre 2021 – 30 novembre 2021 – 31 dicembre 2021)

Infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia	www.enpapi.it	Modello UNI/2021 entro il 10 settembre 2021 in via telematica	In 6 rate di cui l'ultima a saldo entro il 10 dicembre 2021
Ingegneri, architetti	www.inarcassa.it	Modello DICH/2021 entro il 2 novembre 2021 in via telematica	Unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 oppure in 3 rate
Medici, odontoiatrici	www.enpam.it	Modello D/2021 per la quota B entro il 31 luglio 2021 in via telematica	Saldo quota B: 31 ottobre 2021 oppure in 2 rate o in 5 rate
Notai	www.cassanotariato.it	Non prevista	Il contributo mensile va pagato entro la fine del mese successivo a quello di competenza
Periti industriali	www.eppi.it	Modello EPPI 03 entro il 30 settembre 2021 in via telematica	Acconti entro il 15 dicembre 2020 ed entro il 15 aprile 2021 e saldo entro il 30 settembre 2021
Psicologi	www.enpap.it	Comunicazione reddituale entro il 1° ottobre 2021 in via telematica	Acconto entro il 01/03/2021 e saldo entro il 1° ottobre 2021
Veterinari	www.enpav.it	Modello 1/2021 entro il 30 novembre 2021 in via telematica	Saldo entro il 28 febbraio 2022

DECRETO LAVORO (D.L. 99/2021)

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 30 giugno 2021 il D.L. 99/2021, c.d. Decreto Lavoro, ennesimo intervento a supporto del sistema economico ancora inciso dalla crisi economica dovuta alla pandemia da Covid-19.

Il Decreto si compone di 8 articoli e prevede l'entrata in vigore il giorno stesso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e quindi il 30 giugno 2021.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse.

Articolo	Contenuto
<u>Articolo 1, commi 1-9</u>	Sospensione del programma <i>cashback</i> Viene prevista la sospensione del programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici disciplinato dal decreto Mef 156/2020, per il semestre 1° luglio - 31 dicembre 2021.
<u>Articolo 1, commi 10 e 11</u>	Credito di imposta POS Viene previsto che per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d'imposta per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate è incrementato al 100% delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professioni, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, D. Lgs. 127/2015 o strumenti di pagamento evoluto di cui al comma 5- <i>bis</i> . Viene inoltre previsto che agli esercenti attività di impresa, arte o professioni che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, D. Lgs. 127/2015, spetta un credito di imposta, parametrato al costo di acquisto, di noleggio, di utilizzo degli strumenti stessi, nonché delle spese di convenzionamento ovvero delle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti. Il credito spetta nel limite massimo di spesa per soggetto di 160 euro. Viene previsto un ulteriore credito di imposta nel caso in cui, nel corso del 2022, gli esercenti attività di impresa, arte o professioni acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica di cui all'articolo 2, comma 1, D. Lgs. 127/2015. Il credito compete nel limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro, I crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D. Lgs. 241/1997, successivamente al sostenimento della spesa e devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte

	sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.
<u>Articolo 2, commi 1-3</u>	Proroga termini riscossione Viene prorogata al 31 agosto 2021 la sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 D.L. 78/2010.
<u>Articolo 2, comma 4</u>	Tari Limitatamente al solo anno 2021, i Comuni possono approvare le tariffe e i regolamenti Tari e la tariffa corrispettiva entro il 31 luglio 2021.
<u>Articolo 4, comma 8</u>	Ulteriore trattamento Cigs Mediante l'inserimento dell'articolo 40- <i>bis</i> , D.L. 73/2021, c.d. Decreto Sostegni <i>bis</i> , in attesa di conversione in Legge, è previsto un ulteriore trattamento di Cigs. Anche per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica presentate al Mise, ai datori di lavoro che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs. 148/2015 è riconosciuto un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga per un massimo di 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.
<u>Articolo 5</u>	Semplificazione e rifinanziamento nuova Sabatini Viene rifinanziata la c.d. nuova Sabatini con ulteriori 425 milioni di euro per l'anno 2021. Inoltre, con il preciso fine di accelerare i processi di erogazione dei contributi, il Mise, in riferimento alle domande di agevolazione presentate anteriormente al 1° gennaio 2021 per le quali sia stata già erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota di contributo, procede, secondo criteri cronologici, nei limiti delle risorse autorizzate, a erogare le successive quote di contributo spettanti in un'unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento.

NIENTE CONTRIBUZIONE PER I SOCI DI SRL CHE NON PRESTANO ATTIVITÀ LAVORATIVA

Con una recente **circolare, la n. 84 del 10 giugno 2021, l'Inps** modifica il proprio pensiero in tema di contribuzione per i soci non lavoratori di Srl, adeguandosi alla posizione (favorevole ai contribuenti) assunta negli ultimi anni dalla Cassazione: conseguentemente, devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e commercianti derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.

La posizione dei soci di Srl

In tema di contribuzione dei soci di Srl la posizione dell'Inps venne espressa con la circolare n. 102/2003: sulla base di tale documento, nel rispetto dei minimali e dei massimali previsti per le gestioni artigiani e commercianti, la base contributiva era costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla Srl ai fini fiscali e attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l'assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, ancorché non distribuiti ai soci.

Secondo l'Inps, in presenza della predetta quota del reddito d'impresa della Srl, la stessa costituiva la base contributiva anche nei casi in cui il titolo all'iscrizione previdenziale derivasse dall'attività esercitata in qualità di imprenditore individuale o di socio di una società di persone.

Sul punto si è sviluppato un nutrito contenzioso che ha portato a numerose sentenze favorevoli ai contribuenti (Cassazione, sentenze n. 21540/2019, n. 23790/2019, n. 23792/2019, n. 24096/2019 e n. 24097/2019): la Suprema Corte si era espressa affermando che devono essere esclusi dalla base contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.

Questo perché per i soci di società commerciali la condizione essenziale perché sorga l'obbligo contributivo nella Gestione degli artigiani e dei commercianti è quella della partecipazione personale al lavoro aziendale, mentre la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale.

Di tale posizione aveva preso atto il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con la nota prot. n. 7476 del 16 luglio 2020; più recentemente anche l'Inps ha accettato tale tesi, appunto con la richiamata circolare n. 84/2021.

Ne consegue che gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal Tuir tra i redditi di capitale, non rilevano ai fini previdenziali.

Continuano invece a dover scontare la contribuzione le seguenti ipotesi:

- socio che svolge attività lavorativa all'interno di società di capitali;
- socio che riceve per trasparenza redditi dichiarati dalla società (aspetto chiarito dalla successiva **circolare n. 88 del 21 giugno 2021**).

Sotto il profilo della decorrenza, nella circolare n. 84/2021 si afferma che le nuove indicazioni fornite in merito alla determinazione della base imponibile avranno effetto a partire dall'anno di imposta 2020.